



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Indice

Art. 1 - Finalità e funzioni

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Autorizzazione a soggetti esterni per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute

Art. 4 - Tutela dei dati sensibili

Art. 5 - Sicurezza banche dati e loro limitazioni

Art. 6 - Norme di rinvio

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità e funzioni)

1. Il Comune di Monteroni di Lecce, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video integrali delle sedute consiliari, promuove e attua la loro diffusione nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in streaming delle riunioni del consiglio comunale. Le indicazioni di accesso saranno diffuse attraverso i normali strumenti di comunicazione (albo pretorio, sito web, facebook, etc....).
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in maniera integrale in diretta streaming attraverso uno dei canali istituzionali del Comune.
4. Le riprese audiovisive, ove possibile, saranno diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e televisive.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 (Competenze)

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno esposti avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa. Al fine di informare tutti i partecipanti ed i presenti, identica informazione dovrà essere contenuta anche nell'ordine del giorno di ogni singola seduta consiliare

Art. 3 (Autorizzazione a soggetti esterni per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute)

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare, entro e non oltre le 48 ore precedenti lo svolgimento di ogni singola seduta, apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: - modalità delle riprese; - finalità perseguite; - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.
5. Durante la trasmissione in diretta sono tassativamente vietate le interruzioni per qualsiasi motivo se non nei momenti di eventuale pausa del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti e presenti alla seduta circa l'esistenza di telecamere o videocamere e della successiva o contestuale trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare e nelle immediate vicinanze vengano affissi specifici cartelli.
7. E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Art. 4 (Tutela dei dati sensibili)

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato ai Consiglieri Comunali.
3. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive e la diffusione di quanto ripreso e/o registrato, ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad egli riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5 (Sicurezza banche dati e loro limitazioni)

1. Le operazioni di registrazione video e audio verranno effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune e saranno messe a disposizione dei cittadini sia in modalità "on line" e sia in modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Monteroni di Lecce.
3. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente, nel soggetto affidatario del servizio per conto del Comune; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 6 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 7 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.